

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3431/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81 . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3432/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 3433/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la campagna di pesca 1985, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3434/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 3435/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3436/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che stabilisce, per il 1985, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia 9
- Regolamento (CEE) n. 3437/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 16

(segue)

Regolamento (CEE) n. 3438/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	18
Regolamento (CEE) n. 3439/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	20
★ Regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe	23
★ Regolamento (CEE) n. 3441/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di paesi terzi e ripartisce il quantitativo da importare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1985 senza riscossione dell'importo supplementare	28
★ Regolamento (CEE) n. 3442/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che deroga al regolamento (CEE) 1244/82 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1984/1985	30
★ Regolamento (CEE) n. 3443/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne il settore dei prodotti lattiero-caseari	31
★ Regolamento (CEE) n. 3444/84 della Commissione, del 5 dicembre 1984, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci	33
Regolamento (CEE) n. 3445/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana del 19 al 25 novembre 1984 . . .	36
Regolamento (CEE) n. 3446/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	38
Regolamento (CEE) n. 3447/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	40
Regolamento (CEE) n. 3448/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	41
Regolamento (CEE) n. 3449/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	43
Regolamento (CEE) n. 3450/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	45
Regolamento (CEE) n. 3451/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	49
Rettifiche	
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 3164/84 della Commissione, del 13 novembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India (GU n. L 297 del 15. 11. 1984)	51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3431/84 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1984

che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e D, dello stesso regolamento viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, tener conto degli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei prezzi, definita all'articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento ed in base alle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3796/81, provoca, per la campagna di pesca 1985, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti in questione e quelli constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'orientamento (in ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	Extra, A	1	pesci interi	336
2. Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>):				
a) dell'Atlantico	Extra	3	pesci interi	537
b) del Mediterraneo	Extra	3	pesci interi	441
3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Extra, A	2	pesci interi pesci eviscerati con testa	844
4. Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	Extra, A	1	pesci interi pesci eviscerati con testa	814
5. Sebastì (<i>Sebastes spp.</i>)	A	2	pesci interi	821
6. Merluzzi bianchi	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	1 116
7. Merluzzi carbonari	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	624
8. Eglefini	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	827
9. Merlani	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	761
10. Molve	Extra, A	1, 2	pesci eviscerati con testa	876
11. Sgombri	Extra o A	1 2	pesci interi pesci interi	280
12. Acciughe	Extra	2	pesci interi	572
13. Passere di mare	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	744 1 015
14. Naselli (<i>Merluccius merluccius</i>)	A	2	pesci eviscerati con testa	2 385
15. Gamberetti grigi del genere « Crangon cran- gon »	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 485

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3432/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984****che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed ai criteri enunciati all'articolo 10 del

regolamento citato, è opportuno, per la campagna di pesca 1985, aumentare detti prezzi per taluni prodotti e mantenerli invariati per altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento (in ECU/t)
1. Sardine	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	389
2. Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 237
3. Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	Congelati, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	652
4. Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Congelati, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 769
5. Calamari (<i>Loligo vulgaris</i>)	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 425
6. Calamari (<i>Todarodes sagittatus</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 151
7. Calamari (<i>Illex illecebrosus</i>)	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 209
8. Seppie delle specie <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> e <i>Sepiola rondeletti</i>	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 563
9. Polpi delle specie <i>Octopus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 187

REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984****che fissa, per la campagna di pesca 1985, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento citato, occorre mantenere il prezzo per la campagna di pesca 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 per i tonni destinati all'industria conserviera e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue:

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in ECU/t)
Tonno albacora	Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo	1 351

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984**

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per le popolazioni o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento la parte disponibile per la Comunità viene ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3175/84 ⁽³⁾, ha fissato, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche che si trovano nella zona di pesca della Comunità, i totali provvisori di catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di quelle

catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse;

considerando che pareri scientifici recenti hanno indicato che non è più giustificato un divieto della pesca dello sgombrò nella divisione CIEM VI a a nord del 58 ° N,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 320/84 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3435/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984****che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1985 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

*ALLEGATO***Quantitativi di cui all'articolo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985***(in tonnellate)*

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti	Assegnazioni	
Merluzzo bianco	III d	3 100	Danimarca	2 270
			Germania	830
Aringa	III d	1 300	Danimarca	740
			Germania	560
Salmone	III d	20	Danimarca	17
			Germania	3

REGOLAMENTO (CEE) N. 3436/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984****che stabilisce, per il 1985, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1985 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1985 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare, in particolare, il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'Øresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43° 00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1985 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'Øresund.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;
- Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;
- Øresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.

4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

- a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;
- c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- d) la pesca nell'Øresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.

5. Senza pregiudizio del paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

6. La catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nelle divisioni CIEM IV e VI e nella suddivisione CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità su richiesta delle autorità svedesi ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- 42 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel Mar Baltico;
- 3 per la pesca della molva nella divisione CIEM IV e nella sottodivisione VI a (a nord del 56° 30' N);
- 25 per la pesca delle aringhe nella sottodivisione CIEM IV a e b;
- 10 per la pesca nella divisione CIEM IV di tutte le specie di cui all'allegato I, tranne l'aringa e la molva.

3. Il numero totale dei giorni di pesca effettivi per tutti i pescherecci autorizzati a pescare l'aringa nel Mare del Nord non può superare 250.

4. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti;

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

5. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

6. Le licenze possono essere annullate per rilasciarne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione. Le nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate.

Articolo 4

Solo le navi che utilizzano palangresi sono autorizzate alla pesca della molva.

Articolo 5

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri adottano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Articolo 6

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

*ALLEGATO I***Contingenti di pesca**

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi (in tonnellate)
Merluzzo bianco	CIEM III c, d	1 250
	CIEM IV	150 ⁽²⁾
Eglefino	CIEM IV	400
Merlano	CIEM IV	20 ⁽²⁾
Aringa	CIEM III c, d	1 600
	CIEM IV a, b	1 350
Molva	CIEM IV, VI a ⁽¹⁾	200

⁽¹⁾ A nord del 56° 30' N.

⁽²⁾ Queste quote sono scambiabili.

ALLEGATO II

1. All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente :
 - a) la pesca con rete da aringhe ;
 - b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
2. All'esterno della batimetrica dei 7 m la pesca a strascico o con cianciolo è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei « Middelgrunden » è autorizzata la pesca a mezzo di « agnvod » purché non superino i 7,5 m tra « armspidserne ».
4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca a strascico o con cianciolo danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.

ALLEGATO III

I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca ;
3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;
4. il sistema di pesca utilizzato ;
5. tutti i messaggi radio inviati conformemente all'allegato IV.

ALLEGATO IV

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenziario per la loro trasmissione sono i seguenti :

- 1.1. Al momento dell'ingresso nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca :

- a) le informazioni di cui al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- c) il momento e il luogo di inizio della pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella stessa.

- 1.2. Al momento dell'uscita dalle zone che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca :

- a) le informazioni di cui al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- c) i quantitativi catturati a decorrere dalla trasmissione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- e) i quantitativi catturati trasbordati su altre navi dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca (espressi in chilogrammi e ripartiti per specie) e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ;
- f) i quantitativi espressi in chilogrammi di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita dalla zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita dalla zona stessa.

- 1.3. Per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca e, per la pesca di specie diverse dall'aringa nel Mare del Nord, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca :

- a) le informazioni di cui al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- d) per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, il numero di giorni di pesca effettivi.

- 1.4. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave e il nome del comandante ;
- b) il numero della licenza se la nave pesca sotto licenza ;
 - c) il numero di serie della trasmissione ;
 - d) l'identificazione del tipo di messaggio ;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.	<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
	Skagen	OXF
	Blåvand	AXB
	Norddeich	DAF DAK
		DAH DAL
		DAI DAM
		DAJ DAN
	Scheveningen	PCH
	Oostende	OST
	North Foreland	GNF
	Humber	GKZ
	Cullercoats	GCC
	Wick	GKR
	Portpatrick	GPK
	Anglesey	GLV
	Ilfracombe	GIL
	Niton	GNI
	Stonehaven	GND
	Portishead	GKA
		GKB
		GKC
	Land's End	GLD
	Valentia	EJK
	Malin Head	EJM
	Boulogne	FFB
	Brest	FFU
	Saint-Nazaire	FFO
	Bordeaux-Arcachon	FFC
	Prins Christians Sund	OZN
	Julianehåb	OXF
	Godthåb	OXI
	Holsteinsborg	OYS
	Godhavn	OZM
	Stockholm	SOJ
	Gøteborg	SOG
	Rønne	OYE

Central Godthåb

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e le cifre di identificazione esterne ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice ;
 - messaggio all'entrata nella zona comunitaria : IN,
 - messaggio all'uscita dalla zona comunitaria : OUT,
 - messaggio settimanale : WKL,
 - messaggio ogni tre giorni : 2 WKL ;
- la posizione geografica ;
- le divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5 ;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5 ;
- le divisioni CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4:

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
 - B: nasello (*Merluccius merluccius*)
 - C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
 - D: merluzzo (*Gadus morhua*)
 - E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
 - F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
 - G: sgombro (*Scomber scombrus*)
 - H: suro (*Trachurus trachurus*)
 - I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
 - J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
 - K: merlano (*Merlangus merlangus*)
 - L: aringa (*Clupea harengus*)
 - M: cicerello (*Ammodytes* sp.)
 - N: spratto (*Clupea sprattus*)
 - O: passera (*Pleuronectes platessa*)
 - P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
 - Q: molva (*Molva molva*)
 - R: altri
 - S: gamberetti (*Penaeidae*)
 - T: acciughe (*Engraulis encrassicholus*)
 - U: scorfano (*Sebastes* sp.)
 - V: passera atlantica (*Hypoglossoides platessoides*)
 - W: calamaro (*Illex*)
 - X: limanda (*Limanda ferruginea*)
 - Y: melù (*Gadus poutassou*)
 - Z: tonno (*Thunnidae*)
 - AA: molva azzurra (*Molva dypterygia*)
 - BB: brosmio (*Brosme brosme*)
 - CC: palombo (*Scyliorhinus retifer*)
 - DD: squalo elefante (*Cetorhina* sp.)
 - EE: smeriglio (*Lamna nasus*)
 - FF: calamaro (*Loligo vulgaris*)
 - GG: pesce castagna (*Brama brama*)
 - HH: sardina (*Sardina pilchardus*)
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3437/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 dicembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	60,54
10.01 B II	Frumento duro	102,40 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	66,89 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	71,42
10.04	Avena	54,71
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	68,33 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	79,40 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	0 ⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	98,88
11.01 B	Farine di segala	107,78
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	172,14
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	105,55

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 dicembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,91	1,91	1,98
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	39,57
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	2,68	2,68	2,78

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,40	3,40	3,52	3,52
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,54	2,54	2,63	2,63
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3439/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1112/84 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23

novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 3 e il 4 dicembre 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	57,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	62,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	70,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : 12,69 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

*ALLEGATO II***Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,64
07.03 A II	13,64
15.17 B I a)	31,00
15.17 B I b)	49,60
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/83 vieta l'impiego di qualsiasi dispositivo che possa ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurre effettivamente le dimensioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 171/83, queste disposizioni si applicano soltanto alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/83 prevede l'autorizzazione dei dispositivi che possono essere attaccati alle reti;

considerando che è opportuno definire determinate parti della rete da traino;

considerando che non occorre vietare l'attacco di dispositivi alle reti da traino quando si pescano specie per le quali il regolamento (CEE) n. 171/83 non prescrive una dimensione minima delle maglie;

considerando che può essere autorizzato l'impiego di determinati dispositivi atti a ridurre l'usura delle reti da traino, delle sciabiche danesi o di reti analoghe, a rinforzare queste reti, a limitare la fuga delle catture verso la parte anteriore delle reti o a migliorarne il rendimento e la sicurezza d'impiego;

considerando che il foderone inferiore serve soprattutto a proteggere dall'usura la parte inferiore della rete da traino;

considerando che il foderone superiore serve a proteggere dall'usura il cielo o le parti laterali del sacco della rete da traino nel caso in cui la parte posteriore della

rete dovesse attorcigliarsi sul proprio asse durante le operazioni di pesca;

considerando che la fodera di rinforzo serve a rafforzare il sacco della rete da traino e ad evitarne la rottura quando è riempita di pesci e quando la rete viene fatta rete salpata;

considerando che la fascia di protezione serve a impedire che lo strozzatoio tagli la rete del sacco;

considerando che la sagola di chiusura serve a chiudere il sacco della rete;

considerando che una lunghezza limitata della parte estrema del sacco della rete può essere ripiegata all'interno del sacco stesso per garantirne una migliore chiusura;

considerando che lo strozzatoio serve a serrare la sezione posteriore del sacco della rete in modo da agevolarne il salpamento;

considerando che la cinta di rinforzo serve a limitare l'estensione del diametro della rete;

considerando che l'enca serve a far passare le catture dalla parte anteriore della rete al sacco, limitandone al tempo stesso le possibilità di ritorno;

considerando che la pezza selettiva serve per la pesca selettiva di pesci, gamberetti od altre specie;

considerando che la corda di rinforzo serve a rafforzare la rete a strascico o ad evitare che pietre e detriti penetrino nel sacco della rete;

considerando che la « torquette » serve a migliorare la chiusura del sacco per mezzo della sagola di chiusura;

considerando che il sacco a pantalone serve a ridurre il rischio di una perdita totale delle catture durante la pesca su fondali scabrosi;

considerando che a tal fine bisogna elaborare norme particolareggiate per tali dispositivi e, in particolare, per la loro descrizione tecnica e definire le condizioni in cui possono essere utilizzati;

considerando che, se del caso, si possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento per casi specifici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, il termine « rete da traino » corrisponde a « rete da traino, sciabica danese o rete analoga ».

Articolo 2

Nell'allegato sono definiti i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento che descrivono alcuni dei dispositivi o delle opere che formano normalmente parte integrante di una rete da traino o possono essere utilizzati congiuntamente ad una rete da traino.

Articolo 3

Gli articoli da 4 a 15 recano le definizioni di alcuni dispositivi che possono essere attaccati alle reti da traino sebbene possano ostruire le maglie in una parte qualsiasi della rete o ridurre le dimensioni di tali maglie, nonché le condizioni d'impiego di tali dispositivi.

Articolo 4

Foderone inferiore

1. Il foderone inferiore può essere formato da un telo, da una rete o da qualsiasi altro materiale.
2. Si possono utilizzare contemporaneamente più foderoni inferiori, che possono sovrapporsi.
3. I foderoni inferiori possono essere attaccati soltanto all'esterno della rete da traino e unicamente nella metà inferiore di qualsiasi parte della rete. Il foderone può essere fissato soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali.
4. Qualora si utilizzino fodere di rinforzo o fasce di protezione, il foderone inferiore può essere attaccato soltanto all'esterno di tali dispositivi e nel modo stabilito al paragrafo 3.

Articolo 5

Fodera superiore

1. È autorizzato l'impiego di ciascuno dei due tipi di fodera superiore designati rispettivamente tipo A e tipo B.
2. La fodera superiore del tipo A può essere formata da una qualsiasi pezza di rete rettangolare, la cui dimensione delle maglie è almeno pari a quella delle maglie del sacco. La sua larghezza deve corrispondere almeno ad una volta e mezza la larghezza del sacco da essa ricoperta, misurate entrambe perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco. La fodera può essere attaccata sul bordo anteriore e sui bordi laterali soltanto nella metà superiore esterna del sacco.

Se quest'ultimo è provvisto di uno strozzatoio, la fodera superiore viene fissata in modo da non prolungarsi in avanti più di quattro maglie dallo strozzatoio posteriore; nel caso contrario, essa viene fissata in modo da non coprire più dell'ultimo terzo posteriore del sacco. In entrambi i casi la fodera superiore deve terminare a non meno di quattro maglie davanti alla sagola di chiusura.

3. La fodera superiore del tipo B può essere formata da una qualsiasi rete rettangolare, che deve essere fabbricata con ritorto dello stesso diametro di quello del sacco ed avere maglie di dimensione doppia di quella delle maglie del sacco. Essa può coprire completamente la metà superiore del sacco stricto sensu e viene attaccata soltanto lungo i quattro bordi in modo che, nei punti di attacco, il lato di ciascuna maglia coincida con due lati delle maglie del sacco.

4. È vietato utilizzare più di una fodera superiore contemporaneamente.

5. È vietato utilizzare congiuntamente una fodera superiore e fodere di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglie piccole conformi al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 171/83.

Articolo 6

Fodera di rinforzo

1. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete da traino e può essere attaccata ad esso di tratto in tratto. La fodera di rinforzo deve avere dimensioni (lunghezza e larghezza) almeno pari a quelle della parte del sacco a cui è attaccata.
2. È vietato usare più di una fodera di rinforzo, salvo nelle reti conformi al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 171/83, nelle quali sono ammesse due fodere di rinforzo.
3. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete e in nessun caso inferiore a 80 mm. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm.
4. È vietato utilizzare fodere di rinforzo che oltrepassino la parte anteriore del sacco della rete.
5. Se una fodera di rinforzo è composta da sezioni di rete di forma cilindrica, nei punti di attacco le sezioni non possono sovrapporsi su più di quattro maglie.
6. Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino con maglie di grandi dimensioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 171/83 non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore.

7. In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti con maglie piccole conformi al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 171/83.

Articolo 7

Fascia di protezione

1. La fascia di protezione è una pezza di rete corta, di forma cilindrica, avente la stessa circonferenza del sacco della rete o delle eventuali fodere di rinforzo, che circonda il sacco della rete o le fodere di rinforzo nei punti di attacco dello strozzatoio.
2. La fascia di protezione non può essere utilizzata se non vi è uno strozzatoio attaccato al sacco della rete.
3. È vietato utilizzare una fascia di protezione lunga più di un metro.
4. La fascia di protezione può essere attaccata soltanto davanti e dietro ciascuno strozzatoio.
5. Le maglie della fascia di protezione devono avere una dimensione almeno pari a quella delle maglie del sacco della rete.
6. La circonferenza della fascia di protezione e quella del sacco della rete o delle eventuali fodere di rinforzo vengono confrontate stirando le pezze con la stessa forza.

Articolo 8

Sagola di chiusura

1. La sagola di chiusura è una corda che permette di chiudere l'estremità posteriore del sacco della rete e/o delle fodere di rinforzo per mezzo di un nodo facilmente allentabile o di un congegno meccanico.
2. La sagola di chiusura dovrà essere attaccata a non più di un metro delle ultime maglie del sacco della rete, che potrà essere ripiegata all'interno del sacco della rete. Tuttavia, se una « torquette » è attaccata come specificato all'articolo 14, la sagola di chiusura sarà passata attraverso le ultime maglie del sacco della rete.
3. È autorizzato l'impiego di più di una sagola di chiusura per rete da traino. La sagola non può chiudere né il foderone inferiore né quello superiore.

Articolo 9

Strozzatoi

1. Lo strozzatoio è un pezzo di corda o di fune metallica che corre lungo la circonferenza del sacco della rete o dell'eventuale foderone di rinforzo, attaccata ad essa mediante nodi o anelli. Si può utilizzare in qualsiasi momento più di uno strozzatoio.

2. La lunghezza minima degli strozzatoi è regolata dalle stesse norme applicabili alle cinte di rinforzo, quali sono definite dall'articolo 10, salvo che lo strozzatoio più vicino alla sagola di chiusura può essere più corto.

Articolo 10

Cinte di rinforzo

1. Le cinte di rinforzo sono corde a forma di anello che cingono a intervalli regolari il sacco della rete o la foderone di rinforzo a cui sono attaccate.
2. La lunghezza di una cinta di rinforzo non deve essere inferiore al 40 % della circonferenza del sacco della rete, calcolata moltiplicando il numero di maglie presenti nella circonferenza del sacco per la dimensione effettiva delle maglie, salvo per l'ultima cinta di rinforzo, denominata « cinta posteriore », se è attaccata ad una distanza non superiore a due metri dalle maglie della sagola di chiusura, misurata con le maglie stirate longitudinalmente.
3. La distanza tra due cinte di rinforzo successive non deve essere inferiore ad un metro.
4. Una cinta di rinforzo può cingere le fodere di rinforzo, ma non una foderone superiore né un foderone inferiore.

Articolo 11

Enca

1. L'enca è una pezza di rete provvista di maglie aventi almeno la stessa dimensione di quelle del sacco, fissata all'interno della rete da traino in modo da consentire alle catture di passare dalla parte anteriore a quella posteriore della rete, limitandone al tempo stesso le possibilità di ritorno.
2. L'enca va attaccata con il suo bordo anteriore; essa può essere attaccata anche con i suoi bordi laterali. L'attaccatura ha luogo all'interno del sacco della rete o nella sua parte anteriore.
3. La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enca e l'estremità posteriore del sacco della rete deve essere almeno tripla della lunghezza dell'enca.

Articolo 12

Pezza selettiva

1. La pezza selettiva è una pezza di rete avente maglie di dimensione almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete.
2. La pezza selettiva va attaccata all'interno della rete da traino davanti al sacco e non deve prolungarsi nel sacco oltre un terzo della lunghezza di quest'ultimo. La pezza selettiva può essere attaccata alla rete da traino su tutti i bordi.

3. Si possono utilizzare contemporaneamente al massimo due pezze di pezza selettiva, purché esse siano attaccate rispettivamente alla metà superiore e a quella inferiore della rete da traino e non si sovrappongano in alcun punto.

Articolo 13

Corde di rinforzo

1. Per corda di rinforzo si intende qualsiasi corda, diversa da una ralinga, attaccata a qualsiasi parte della rete da traino.

2. È vietato attaccare corde di rinforzo all'interno del sacco della rete.

Articolo 14

Torquette

1. La « torquette » è una pezza di rete fissata all'interno del sacco della rete, nell'estremità posteriore di quest'ultimo. Essa può essere ripiegata nel caso della rete.

2. La dimensione delle maglie della « torquette » non deve essere inferiore a quella delle maglie del sacco.

3. La « torquette » va attaccata con il bordo anteriore soltanto e non più avanti delle ultime cinque maglie del sacco della rete; essa non deve prolungarsi all'indietro oltre un metro dalle ultime maglie del sacco della rete.

Articolo 15

Cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone

Le maglie del sacco di una rete da traino possono essere cucite assieme, allacciando longitudinalmente la metà superiore e quella inferiore, per formare un sacco a pantalone.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Definizione di alcuni termini tecnici e di alcuni dispositivi od opere che formano normalmente parte integrante di una rete da traino o possono essere utilizzati congiuntamente con una rete da traino

Sacco della rete da traino :

Il sacco è l'estrema parte posteriore della rete da traino, avente forma cilindrica, ossia la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma affusolata.

Il sacco della rete da traino può comprendere il sacco stricto sensu e l'eventuale gola.

Sacco della rete a strascico stricto sensu :

Il sacco stricto sensu è formato da una o più pezze di rete, con maglie della stessa dimensione, attaccate l'una all'altra lungo i bordi nel senso della rete per mezzo di una cucitura, alla quale può essere attaccata anche una ralinga.

Gola del sacco :

La gola del sacco è costituita da una o più pezze di rete situate immediatamente davanti al sacco stricto sensu.

Cucitura di rinforzo :

La cucitura di rinforzo unisce due pezze di rete ed è costituita da file di maglie cucite assieme per rafforzare la rete.

Ralinga laterale :

La ralinga laterale è definita come una corda che corre longitudinalmente alla rete ed è unita a quest'ultima lungo la cucitura laterale nella direzione dell'asse della rete.

Galleggiante :

Il galleggiante è un dispositivo che serve ad impartire una forza di sollevamento alla rete da traino o a segnalare la posizione di una rete da traino o entrambi.

Pannello elevatore :

Il pannello elevatore è un dispositivo utilizzato per impartire una forza di sollevamento alla rete da traino.

Dispositivi elettromeccanici :

Dispositivi, quali i trasduttori, utilizzati per avere informazioni sulla posizione della rete in acqua e sulla quantità di pesci catturati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3441/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di paesi terzi e ripartisce il quantitativo da importare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1985 senza riscossione dell'importo supplementare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare deve essere ripartito tra i paesi fornitori, tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che è opportuno ripartire tale quantitativo sulla base dell'anno civile e prevedere la possibilità di riesaminare la ripartizione alla fine del primo semestre dell'anno in questione; che per il 1984 il suddetto quantitativo è stato ripartito con regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/84⁽⁵⁾; che si rende ora necessario provvedere alla ripartizione del quantitativo stesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3433/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Il quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito fra gli Stati membri

sulla base dell'anno civile. La ripartizione può essere riveduta in base ai dati concernenti i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli sino al 30 giugno dell'anno in questione ».

2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi di funghi ripartiti tra gli Stati membri e originari della Repubblica popolare cinese, della Corea e di Taiwan è subordinata alla presentazione di un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato III, rilasciato dalle autorità competenti specificate nell'allegato IV e indicante la Comunità come luogo di destinazione ».

3. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Ogni Stato membro fa uso dei titoli d'importazione per la gestione della quota assegnatagli annualmente.

A tale proposito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

4. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. I titoli d'importazione rilasciati per quantitativi eccedenti quelli che possono essere richiesti in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 recano nella casella 20 a) una delle diciture seguenti:

- "Importo supplementare da riscuotere — Regolamento (CEE) n. 1796/81",
- "Opkrævning af tillægsbeløb — forordning (EØF) nr. 1796/84",
- "Zusatzbetrag zu erheben — Verordnung (EWG) Nr. 1796/81",
- "Συμπληρωματικό ποσό προς είσπραξη — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81",
- "Additional amount to be levied — Regulation (EEC) No 1796/81",
- "Montant supplémentaire à percevoir — Règlement (CEE) n° 1796/81",
- "Extra bedrag te heffen — Verordening (EEG) nr. 1796/81".

Articolo 2

Il quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1985, come sotto indicato:

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 3. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 31.

(in tonnellate peso netto)

Paesi d'origine Paesi importatori	Cina	Corea	Taiwan	Hong Kong	Spagna	Altri
Belgio	262	—	42	—	—	—
Lussemburgo						
Danimarca	536	20	—	—	—	—
Germania	25 619	2 960	1 629	434	960	1 565
Grecia	15	5	120	—	126	20
Francia	10	—	16	—	—	2
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	22	—	—	—
Paesi Bassi	60	15	51	—	—	—
Regno Unito	125	—	136	—	—	—

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3442/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1984/1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1198/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1709/83 ⁽⁴⁾, ha fissato al 30 settembre la data limite per la presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che questo termine risulta insufficiente in taluni Stati membri e che è quindi necessario prorogarlo;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1244/82 per la campagna 1984/1985 la data del 30 settembre prevista nel suddetto paragrafo è sostituita dalla data del 31 dicembre.

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 2795/84 ⁽⁵⁾ è abrogato.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 4. 10. 1984, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne il settore dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione⁽³⁾ definisce le modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che l'esportazione di prodotti d'intervento a titolo di aiuto alimentare può aver luogo tanto sotto forma di prodotti tali quali quanto sotto forma di prodotti trasformati ; che occorre garantire che l'esportazione e la trasformazione avvengano senza sostituzione della merce ; che è pertanto necessario completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2956/84⁽⁵⁾, definendo le indicazioni che devono figurare sull'esemplare di controllo qualora sia prevista una destinazione particolare dei prodotti provenienti dall'intervento ed aggiungendo il caso del latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione di latte scremato in polvere vitaminizzato, da esportare a titolo d'aiuto alimentare ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, il punto 16 è sostituito dal seguente punto :

- 16. Regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare :

- a) per la messa a disposizione di burro destinato ad essere trasformato in butteroil o di latte scremato in polvere destinato ad essere vitaminizzato :

— casella 104 : "Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83],

"Til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 1354/83],

"Zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83],

"Προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία για παράδοση υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1354/83],

"For processing and subsequent delivery as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83],

"Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 1354/83],

"Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd [Verordening (EEG) nr. 1354/83] ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.

- b) per la spedizione di butteroil o di latte scremato in polvere vitaminizzato nel porto d'imbarco in caso di consegna fob nel porto di sbarco o reso destinazione
- casella 104: "Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]",
"Bestemt til udførsel som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 1354/83]",
"Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]",
"Προοριζόμενο για εξαγωγή, στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1354/83]",
"For export as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]",
"Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 1354/83]",
"Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1354/83]";
- casella 106: — il peso del burro impiegato per fabbricare il quantitativo di butteroil indicato nella casella 103,
o
— il peso del latte scremato in polvere impiegato per fabbricare il quantitativo di latte scremato in polvere vitaminizzato indicato nella casella 103. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/84 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1984****relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che gli organismi ammassatori greci detengono tuttora scorte di uve secche del raccolto 1983 che hanno acquistato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81; che, alla luce della situazione del mercato delle uve secche, dovrebbero continuare ad effettuarsi vendite ad un prezzo fissato in anticipo in conformità del regolamento (CEE) n. 3263/81 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che tali prodotti possono beneficiare dell'aiuto; che, in conseguenza delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2425/81 della Commissione, del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve ed i fichi secchi⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3334/83⁽⁷⁾, il tasso di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'aiuto fissato in ECU è il tasso rappresentativo in vigore il 1° settembre 1983; che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3263/81, il tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita è il tasso rappresentativo vigente il giorno in cui la domanda è considerata accettabile; che il prezzo di vendita da fissare deve rispecchiare l'incidenza dei due differenti

tassi sul prezzo di vendita espresso in moneta nazionale;

considerando che i prezzi fissati dal presente regolamento sostituiscono quelli fissati con regolamento (CEE) n. 3248/83 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita delle uve secche del raccolto 1983, le cui qualità e i cui prezzi sono indicati nell'allegato II.

2. Le vendite hanno luogo conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3263/81, in particolare degli articoli da 2 a 5.

3. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in causa presso la sede dell'Idagep, in via Acharnon 5, Atene, Grecia.

4. Le informazioni relative ai quantitativi ed ai luoghi in cui sono immagazzinati i prodotti possono essere ottenute dagli interessati agli indirizzi indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3248/83 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 17. 11. 1981, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 330 del 26. 11. 1983, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento****A. CORINTO**

1. ASO, Mezonos 241, Patra, Grecia
2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grecia
3. Enosis Georgicon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grecia
4. Enosis Georgicon Sineterismon Olympias Ilias, Pyrgos, Grecia

B. SULTANINA

1. KSOS, Kanari 24, Athina, Grecia
2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia
3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia
4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia
5. Eleourgicos, Oinopiiticos ke Pistoticos Sineterismos Archanon Critis, Archanes Critis, Grecia
6. Eleourgicos ke Oinopiiticos Sineterismos Casteliou Pediados Critis, Casteli Pediados Critis, Grecia
7. Eleourgicos Sineterismos Kroussonos Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia
8. Enosis Paragogicon Sineterismon Pezon, Kalloni Iracliou Critis, Grecia
9. Enosis Paragogicon Sineterismon, Melopotamos, Criti, Grecia
10. Enosis Paragogicon Sineterismon, Sitia, Criti, Grecia
11. Enosis Archalochori, Iraclio Critis, Grecia

*ALLEGATO II***Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1**

	<i>(in ECU/100 kg)</i>
Sultanina n. 1	102,50
Corinto, seccata all'ombra, della regione di Eghion	101,22
Sultanina n. 2	100,36
Corinto, scelta, della regione di Eghion	99,08
Corinto, seccata all'ombra, della regione di Corinto	98,36
Sultanina n. 4	97,08
Corinto, scelta, della regione di Corinto	95,46
Corinto, qualità corrente, della regione di Eghion	94,08
Sultanina n. 5	92,80
Corinto, scelta, di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Ilide, di Trifilia	92,80
Corinto, qualità corrente, della regione di Corinto	92,80
Corinto, scelta, del resto della Messenia	91,37
Corinto, qualità corrente, di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Ilias, di Trifilia	89,94
Corinto, qualità corrente, del resto della Messenia	88,51
Corinto, qualità corrente B (altre provenienze)	80,95

REGOLAMENTO (CEE) N. 3445/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 19 al 25 novembre 1984**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1063/84 del Consiglio, del 16 aprile 1984, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito durante la campagna di commercializzazione 1984/1985 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1063/84, un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1355/84 della Commissione, del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello durante la campagna di commercializzazione 1984/1985 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2018/84 ⁽³⁾, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno

Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 19 al 25 novembre 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1063/84, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1355/84, che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 19 al 25 novembre 1984, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 19 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 17. 5. 1984, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 46.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 19 al 25 novembre 1984

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	 21,78230 17,42584 26,13876 17,42584 29,84175
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 17,42584 24,83182
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	 24,83182 17,42584

REGOLAMENTO (CEE) N. 3446/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3357/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3357/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 3357/84 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4507	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	53,86
	ex II. non nominati	0,4507	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4507	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4507	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	53,86
	IV. altri	0,4507	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3425/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- (¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(²) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
(³) GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
(⁴) GU n. L 316 del 6. 12. 1984, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,07 41,79 (¹)

- (¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3448/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2985/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/84 ⁽⁸⁾;

considerando che, per il periodo dal 21 al 27 novembre 1984, per talune monete:

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2985/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 25. 10. 1984, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 38.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	11,387	12,137	13,339	13,539	13,650	13,650
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	36,12	31,51	34,36	35,10	35,39	36,12
— Paesi Bassi (Fl)	34,61	35,51	38,68	39,50	39,83	40,56
— UEBL (FB/Flux)	528,49	563,30	619,09	626,91	632,04	620,97
— Francia (FF)	69,21	74,42	82,28	82,53	83,17	83,19
— Danimarca (Dkr)	95,82	102,13	112,25	113,93	114,86	114,08
— Irlanda (£ Irl)	8,542	9,104	10,000	10,082	10,165	9,666
— Regno Unito (£)	6,771	7,237	7,985	8,107	8,173	8,173
— Italia (Lit)	16 306	17 376	18 817	18 829	18 982	18 114
— Grecia (Dra)	855,50	924,46	1 036,43	1 053,05	1 061,21	1 061,21

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	18,227	17,807	19,570	20,185	19,846
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	54,09	45,38	49,55	51,27	50,49
— Paesi Bassi (Fl)	53,53	51,14	55,79	57,72	56,84
— UEBL (FB/Flux)	845,95	826,45	908,28	935,19	919,44
— Francia (FF)	115,27	112,14	123,89	126,95	124,53
— Danimarca (Dkr)	153,38	149,85	164,68	169,86	167,00
— Irlanda (£ Irl)	13,672	13,357	14,673	15,059	14,804
— Regno Unito (£)	10,975	10,708	11,807	12,187	11,975
— Italia (Lit)	25 911	25 495	27 704	28 281	27 791
— Grecia (Dra)	1 456,77	1 413,96	1 578,87	1 634,54	1 602,29

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,233090	2,227040	2,220710	2,215060	2,215060	2,197260
Fl	2,519480	2,512570	2,506090	2,500250	2,500250	2,482190
FB/Flux	44,933500	44,005600	45,057900	45,107900	45,107900	45,260300
FF	6,838130	6,848450	6,863580	6,877220	6,877220	6,919460
Dkr	8,043540	8,060840	8,076780	8,089620	8,089620	8,127020
£ Irl	0,717989	0,721801	0,725225	0,728238	0,728238	0,737165
£	0,602485	0,602918	0,603218	0,603462	0,603462	0,604455
Lit	1 379,52	1 386,23	1 392,72	1 398,72	1 398,72	1 418,30
Dra	91,3364	91,4123	91,4766	91,5430	91,5430	91,7874

REGOLAMENTO (CEE) N. 3449/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3360/84 ⁽⁹⁾;

considerando che, per il periodo dal 21 al 27 novembre 1984, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3360/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽¹⁰⁾, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3360/84 sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per la colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	11,000	11,520	12,040	12,560	13,080	13,080
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	35,22	30,08	31,35	32,83	34,07	34,81
— Paesi Bassi (Fl)	33,60	33,89	35,29	36,95	38,34	39,09
— UEBL (FB/Flux)	510,53	534,66	558,80	581,43	605,57	594,33
— Francia (FF)	66,46	70,03	73,03	75,53	79,10	79,11
— Danimarca (Dkr)	92,56	96,94	101,32	105,69	110,07	109,27
— Irlanda (£ Irl)	8,251	8,641	9,025	9,346	9,736	9,230
— Regno Unito (£)	6,529	6,851	7,172	7,494	7,816	7,816
— Italia (Lit)	15 752	16 492	16 947	17 413	18 157	17 276
— Grecia (Dra)	818,68	865,76	912,83	959,90	1 006,98	1 006,98

REGOLAMENTO (CEE) N. 3450/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	3,50 13,50
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	10,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	28,00 35,00 — —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	17,00 17,00 15,00 15,00 14,00 13,00

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1 150 — tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 — tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	17,00 17,00 17,00 17,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾ — tenore in ceneri da 0 a 1 300 — tenore in ceneri di più di 1 300	122,00 115,00 103,00 97,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	17,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3451/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1984****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 102784 ⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	4,65
11.07 A II b)	59,20
11.07 B	68,99

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3164/84 della Commissione, del 13 novembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 15 novembre 1984)

Pagina 13, allegato, categoria 27, colonna « Limiti quantitativi »:

anziché: • 421
125 ».

leggi: • 721
210 ».

EUROPA TRANSPORT
OSSERVAZIONE DEI MERCATI DEI TRASPORTI

RAPPORTO ANNUALE — 1982

Il Rapporto annuale del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti della Commissione europea, pubblicato nella serie «Europa Transport», è una rassegna dettagliata dei recenti sviluppi in materia di trasporti di merci tra Stati membri. La pubblicazione esamina in capitoli specifici i tre modi di trasporto del sistema: strada, ferrovia e vie navigabili; contiene inoltre una valutazione globale degli sviluppi del trasporto internazionale all'interno della Comunità e delle sue prospettive a breve termine e un capitolo sui flussi di traffico regionale.

1984 — 76 pag.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4206-8

N. di catalogo: CB-38-83-766-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,91 ECU 225 FB 6 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

Vademecum sulle norme applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus

Il Vademecum si presenta come una guida pratica per le imprese di trasporto intesa a migliorare la comprensione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della maggior parte dei servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus nell'Europa occidentale.

Il documento, corredato di numerosi esempi pratici, procede ad un'analisi comparata dei regimi ai quali sono soggetti detti trasporti in virtù della normativa comunitaria, da un lato, e delle norme fissate dall'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), dall'altro.

1984 — 42 pag. — 21,0 × 29,7 cm

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4446-X

N. di catalogo: CB-40-84-173-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 3,95 ECU 180 FB 5 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 1984 le tavole della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono indicizzate mediante il thesaurus EUROVOC.

Il thesaurus EUROVOC consiste in un elenco di termini normalizzati e costituisce un vocabolario controllato che copre i vari campi del linguaggio comunitario.

Gli interessati possono richiedere i due thesauri, alfabetico e tematico, pubblicati in allegato alle tavole della *Gazzetta ufficiale*, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* saranno serviti gratuitamente su richiesta.

AVVISO ALLA CLIENTELA

RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.